



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 12/08/2020

INDICE

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo**
- Art. 3 – Riscossione e versamento**
- Art. 4 – Dichiarazione**
- Art. 5 – Ravvedimento**
- Art. 6 – Accertamento**
- Art. 7 – Rimborsi**
- Art. 8 - Calcolo degli interessi**
- Art. 9 – Incentivi Anti evasione**
- Art. 10 – Contenzioso**
- Art. 11 - Somme di modesto ammontare**
- Art. 12 - Norme di rinvio**
- Art. 13 - Entrata in vigore**

CAPITOLO II

DISCIPLINA TARI

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**
- Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**
- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 6 - Soggetti passivi**
- Art. 7- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 9 - Superficie degli immobili**
- Art. 10 - Costo di gestione**
- Art. 11 - Determinazione della tariffa**
- Art. 12 - Articolazione della tariffa**
- Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo**
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche**

Art. 18 - Scuole statali

Art. 19 - Tributo giornaliero

Art. 20 - Tributo provinciale

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 22 - Agevolazioni

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24 - Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

ALLEGATO 1 – TABELLA CATEGORIE NON DOMESTICHE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr 446, disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali di aree assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato anche avvalendosi dell'ausilio del personale del corpo di polizia locale e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 c.c.

Art. 3 – Riscossione e versamento

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

2. Il Comune riscuote la tassa dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.

3. Il versamento della TARI è effettuato mediante modello f24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Nel caso in cui risultasse da versare in acconto un importo inferiore al minimo stabilito, il dovuto potrà essere versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

5. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle relative tariffe, stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. La Giunta Comunale, in occasione di dichiarate situazioni di emergenza locale o nazionale, adotta provvedimenti d'urgenza per la sospensione dei pagamenti, con successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale.

6. Nel caso in cui l'ufficio, in prossimità o successivamente alla scadenza dell'acconto o della prima rata, proceda all'emissione dell'avviso di pagamento per effetto di nuove dichiarazioni di iscrizione,

o alla rettifica dell'avviso già inviato per effetto di intervenute variazioni e/o cessazioni, assegna, per il pagamento, il termine non superiore a 30 giorni dal rilascio dell'avviso stesso.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento come previsto dal successivo art. 6.

Art. 4 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano dichiarazione TARI secondo le modalità e i termini contenuti nei successivi articoli 27 e 28.

2. Per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per la TARSU/ TARES.

4. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, ogni eventuale riduzione od agevolazione relative al tributo è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione od agevolazione.

Art. 5 – Ravvedimento

1. Qualora non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, il contribuente può regolarizzare spontaneamente una violazione usufruendo di una sanzione ridotta applicando le norme sul ravvedimento operoso contenute nell'Art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Art. 6 – Accertamento

1. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per imposta, tributo provinciale, sanzioni, interessi, oneri della riscossione e spese di notifica. Le predette somme dovranno essere versate in unica rata, fatte salve le sospensioni di legge, entro sessanta giorni dalla ricezione, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

2. E' prevista la facoltà di chiedere il pagamento dilazionato in applicazione del vigente regolamento delle entrate.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'Art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 2 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 100 euro.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Ai sensi dell'Art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'accertamento non impugnato nei termini di legge costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate.
10. Ai sensi dell'Art. 9, del D.Lgs. 23/2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate.
11. Ai sensi dell'Art. 50, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6 del presente regolamento.
12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.L. 16/2014.
13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del c.c.
14. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, anche a norma di legge, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata al Comune per immobili ubicati in un Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo. In tal caso viene attivato il procedimento di riversamento in favore del comune in cui è posto l'oggetto impositivo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'Art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la TARI per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di altre imposte locali. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Il Comune provvede al rimborso o alla compensazione delle somme spettanti ai contribuenti a norma dei precedenti commi, previa verifica circa il regolare versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di tributi anche relativi agli anni pregressi.

Art. 8 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'Art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso che di rateazione.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Incentivi anti – evasione

Il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'Art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'Art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione si applica ai tributi il quale servizio di accertamento non sia affidato in concessione.

La Giunta Comunale, con proprio regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 10 – Contenzioso

1. Avverso i provvedimenti che hanno ad oggetto la materia impositiva disciplinata dal presente regolamento, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

2. Per gli atti impositivi di valore sino ai 50.000 euro, con esclusione di sanzioni ed interessi, il ricorso presso la competente autorità giurisdizionale deve obbligatoriamente essere preceduto dagli adempimenti in materia di reclamo – mediazione, secondo quanto previsto dall'Art. 17 bis del decreto sopra citato.

Art. 11 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'Art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. In particolare si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale del 20 Marzo 2014 nr 11 ad oggetto : “ Definizione dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006”, o eventuali successive che dovessero sopravvenire nel tempo.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

CAPITOLO II - DISCIPLINA TARI

Art. 1- Oggetto

1. Il presente capitolo regola la Tassa Rifiuti (TARI), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, introdotta a decorrere dal 1/1/2014 in attuazione dell'Art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16 nonché dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018), dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e dalla Legge 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020).
2. Il presupposto della TARI è il possesso e la detenzione di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art.184, comma 2, del D.L. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani con propria deliberazione consiliare n.11 del 20/03/2014 o eventuali successive che dovessero sopravvenire nel tempo.
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 184, comma 3, del D.L 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti da: demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da scavi;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio;
- d) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque (potabilizzazione, depurazione delle acque reflue) e da abbattimento di fumi;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 20 Marzo 2014 ad oggetto : “ Definizione dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 198 comma 2 lettera g del D.Lgs. 152/2006”, o in eventuali successive che dovessero sopravvenire nel tempo.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;

- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal seguente comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e s.m.i.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008.

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ovvero quelle aree che vengono destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i parcheggi gratuiti scoperti annessi alle attività commerciali, i cortili, i giardini condominiali, i parchi, le aree di accesso ai fabbricati civili;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo, stante il principio di suscettibilità a produrre rifiuti che rende i locali tassabili anche se momentaneamente non utilizzati.

Art. 6 - Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, sezioni tecniche ed impiantistiche delle attrazioni e giostre nell'ambito dei parchi giochi e divertimenti, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- g) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le superfici, nell'ambito dei pubblici esercizi, inutilizzabili in quanto destinate al mantenimento delle distanze sociali necessarie alla prevenzione dei rischi per la diffusione del Covid-19, limitatamente ai periodi di vigenza delle relative misure governative e regionali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le sole circostanze di cui alla lettera h) sono ammesse qualora emergano da comunicazioni rese anche ad altri uffici dell'ente.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, provenienti da imballaggi terziari, ai fini della determinazione della effettiva superficie tassabile, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti, apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione che indichi l'esatta area destinata alla produzione dei suddetti rifiuti, ossia quella superficie all'interno della quale si effettuano le operazioni di spaccettamento degli imballaggi. Alla dichiarazione dovrà essere allegata altresì documentazione atta a determinare in maniera inequivocabile la natura del rifiuto come terziario, nonché atta a comprovare lo smaltimento del medesimo a propria spesa.

3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Relativamente alle attività produttive, con esclusione dei locali destinati ad uffici, mense e spogliatoi, servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, si applica una riduzione forfetaria del 30% sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Tale riduzione deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione.

5. Ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1 comma 649 L.147/13), si specifica che sono esenti i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive che realizzano lavorazioni di tipo industriale o artigianale le quali producono rifiuti speciali, con particolare riferimento ai magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, laddove si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) contiguità del magazzino all'area produttiva;
- b) temporaneità dello stoccaggio delle merci/materie prime;

Tale esenzione deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione e provata da apposita documentazione.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. La superficie dei locali assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minore di mt. 1,50. La superficie delle aree assoggettabili al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 2 maggio 2014, n. 68.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 10 - Costo di gestione

- 1 Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario redatto, secondo le indicazioni fornite dell'ARERA con proprie deliberazioni, dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dal giorno della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (per esempio le colf che dimorano presso la famiglia).

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche (abitazioni, cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito) condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è necessario presentare una denuncia contenente i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione, da rendersi entro i termini di cui al successivo art. 28 del presente Regolamento, pena la decadenza del diritto alla restituzione, il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella:

Superficie (mq)	Componenti
0-50 mq	4
>mq 51	6

Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal semestre solare successivo, previa presentazione di apposita richiesta.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'Art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- ☒ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;
- ☒ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% previa esibizione di apposita documentazione;
- ☒ fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
- ☒ nuclei familiari residenti a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari al 100% come da attestazione risultante dal verbale delle Commissioni sanitarie delle aziende sanitarie locali e sino alla data dell'eventuale revisione: riduzione del 50% per la sola prima casa;
- ☒ le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 100% della parte variabile e 30% della quota fissa.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche intestate al titolare che figuri nell'albo comunale dei compostatori, si applica una riduzione del 30% della quota variabile.

4. E' prevista una riduzione fino a 300 euro, per due annualità consecutive e comunque non superiore all'importo che il contribuente deve versare a titolo di TARI per l'anno oggetto di imposizione, per tutti coloro che adottano un cane di almeno 2 anni di età dal canile convenzionato con il Comune di Pomezia, la cui spesa è a carico di questo Ente. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio Tributi entro e non oltre 30 gg dalla data di adozione definitiva (superato il periodo di prova). Essa sarà confermata previa verifica del mantenimento in salute del cane attestato con le modalità approvate dall'Amministrazione.

5. E' prevista una detrazione fino a 70 euro per una sola annualità per chi sterilizza un cane con microchip o tatuaggio intestato al contribuente.
6. Le riduzioni e agevolazioni previste nel presente regolamento vengono concesse su istanza del contribuente, previa verifica dei requisiti.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Nessun tipo di riduzione o agevolazione è applicabile in presenza di immobili inferiori o uguali a 35 mq di superficie.

Art. 22 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze, comprese le pertinenze di soggetti residenti nel territorio comunale che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) ultra sessantacinquenni soli o con coniuge (oppure convivente) avente sempre più di sessantacinque anni e che non siano proprietari di alcun bene immobile produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione di cui al punto 1,
 - riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo fino a 100 euro;
 - riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra 100,01 euro e 200 euro;
 - riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra 200,01 euro e 300 euro;
 - riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra 300,01 euro e 400 euro;
 - l'agevolazione non si applica qualora l'importo del tributo sia superiore a 400 euro.
- b) nuclei familiari con reddito complessivo pari alla pensione sociale: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 marzo di ogni anno di apposita auto dichiarazione da cui si evince il reddito complessivo pari o inferiore alla pensione sociale.

2. Nessun tipo di riduzione o agevolazione è applicabile in presenza di immobili inferiori o uguali a 35 mq di superficie.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche e utenze non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte utilizzati per un periodo non superiore ai sei mesi annui

limitatamente alla parte inutilizzata, quali a titolo esemplificativo stabilimenti balneari, circoli velici, spiagge attrezzate, chioschi temporanei ed assimilati.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oltre che da atti amministrativi a rilevanza generale.

3. A norma del comma 659 art. 1 L. 147/13, si applica una riduzione sulla superficie imponibile pari al 50% per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.

4. Riduzione del 20% per le case famiglia presenti sul territorio.

5. Riduzione del 10% per le attività commerciali (esercenti) già esistenti e per le nuove attività commerciali (esercenti) che dimostrino di aver ristrutturato e/o adeguato normativamente il proprio locale nel corrente anno per una spesa superiore a 10.000 euro, con un massimo di 1.000 euro di detrazione per l'anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo.

6. Riduzione del 50% per chi avvia un'attività commerciale (esercenti) nel corrente anno ed assume almeno il 50% dei dipendenti che siano residenti nel Comune con contratto a tempo indeterminato, per un massimo di 2.000 euro di detrazione per l'anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo.

7. Immobili sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 100% della parte variabile e 30% della quota fissa.

7 bis. Nel caso di sola attivazione delle utenze necessarie al funzionamento dei sistemi di sicurezza quali impianti di allarme, antintrusione e di antincendio, viene applicata la riduzione del 100% sulla sola quota variabile.

8. Beni immobili di proprietà comunale oggetto di progetti di valorizzazione ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2016 e deliberazione della Giunta Comunale n. 83 dell'8/04/2016: riduzione del 60% per i primi 5 anni di concessione, riduzione del 30% per i successivi 5 anni di concessione.

9. Con Regolamento Comunale per l'applicazione TARI a favore delle aziende per progetti sociali di interesse pubblico, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sono definiti i parametri di scelta di tali progetti e le relative detrazioni, da concedere ad aziende che svolgono attività produttive ed industriali che collaborano con il Comune per progetti sociali o di interesse pubblico.

10. Si stabilisce la costituzione di un fondo per il valore massimo di 25.000 euro per definire detrazioni da concedere ad alberghi diffusi ed altre strutture ricettive extralberghiere (ai sensi del Regolamento Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e successive modifiche) che svolgono attività nel Comune di Pomezia, da definire in dettaglio attraverso Deliberazione della Giunta Comunale.

11. Riduzione del 30% per gli esercenti e i distributori che hanno aderito alla sperimentazione di cui al D.M. 3.7.2017, n.142 “Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del D.Lgs. 152/2006”.

Al fine di usufruire di tale riduzione:

- a) gli imballaggi dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 3.7.2017, n.142;
- b) gli esercenti dovranno generare un minimo annuo di 7.000 vuoti a rendere su cauzione, nello specifico di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiature, ristoranti, bar e altri punti di consumo di cui all'Art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i distributori dovranno generare un minimo annuo di 20.000 vuoti a rendere su cauzione, nello specifico di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiature, ristoranti, bar e altri punti di consumo di cui all'Art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006,;
- d) gli interessati dovranno esibire in allegato alla dichiarazione:

⑩ autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione di cui all'art 5 comma 2 del D.M.142 del 3 luglio 2017;

⑩ o, in alternativa, autocertificazione di possesso di attestato di benemeranza di cui all'Art. 5 comma 3 del D.M. 3 luglio 2017, n. 142;

⑩ apposito formulario o documentazione equivalente da cui si evince la resa nei quantitativi sopra evidenziati, considerando che tali quantitativi dovranno essere generati sia dagli esercenti che dai distributori, i quali ultimi potranno usufruire di un'unica riduzione annua senza possibilità di cumulo con ulteriori resi;

e) gli esercenti ed i distributori dovranno presentare la descritta documentazione, risultante alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui la documentazione si riferisce, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI;

f) Qualora spettante, la detrazione verrà applicata alla scadenza della prima rata utile, successivamente alla presentazione della documentazione.

La riduzione di cui al presente comma, verrà riconosciuta fino ad esaurimento del fondo appositamente costituito in bilancio per l'annualità di riferimento.

12. Limitatamente all'anno di imposta 2020, si applica una riduzione del 100% della quota variabile della Tariffa Tari 2020, calcolata secondo il metodo fissato all'articolo 1 della Deliberazione

ARERA n. 158/2020/R/Rif., in favore delle utenze non domestiche soggette ad inattività forzata per effetto dei provvedimenti governativi per emergenza Covid-19.

13. La medesima riduzione di cui al precedente comma 12 viene riconosciuta in favore delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, rimaste volontariamente chiuse durante il periodo di lockdown, limitatamente al periodo di chiusura osservato.

14. La richiesta per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo dovranno essere presentate dall'interessato mediante istanza da redigersi su apposita modulistica messa a disposizione dall'ente sul proprio sito istituzionale e da trasmettersi per via telematica tramite posta elettronica certificata. L'istanza, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da un documento identificativo in corso di validità del medesimo, dovrà necessariamente indicare il codice ATECO dell'impresa ed il periodo di chiusura obbligatoria osservata.

Art. 24 - Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, si prevedono le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, a proprie spese, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

- a) riduzione del 20% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 50% del peso;
- b) riduzione del 15% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 25 % del peso;
- c) riduzione del 10% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 15% del peso;

2. Sono riconosciute riduzioni di tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati:

- a) di una minore produzione di rifiuti, non inferiore al 25% della quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente: RIDUZIONE DEL 20%;
- b) di un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, non inferiore al 25% del totale dei rifiuti prodotti: RIDUZIONE DEL 10%

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere richieste dal contribuente all'atto della dichiarazione, devono essere supportate da idonea documentazione e saranno applicate nel caso sia dimostrato, annualmente, entro il 31 gennaio, di aver conseguito, nell'anno precedente, gli obiettivi di riciclo.

4. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla valutazione di idoneità della documentazione da allegare alla richiesta di riduzione, come indicato nell'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Le richieste di integrazione documentale inoltrate dall'ufficio dovranno essere soddisfatte entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse. La mancata integrazione nei termini suddetti determinerà la non applicazione della riduzione.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite. Salvo prova contraria la riduzione non si applica nel territorio comunale essendo interamente servito dal servizio “porta a porta”.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione della riduzione/agevolazione, individuata tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del Tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso dei locali, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati sul sito istituzionale dell'ente e sul Portale del Cittadino e comporta la tassazione dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

2. La denuncia di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni; la rettifica ha effetto dalla data in cui si è verificata la variazione.

3. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione.

Le dichiarazioni di cui al comma 1 e comma 2 hanno effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o posta elettronica ordinaria. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4.1	Autolavaggi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
6.1	Area parcheggio coperta
7	Alberghi con ristorante
7.1	Bed and Breakfast, affittacamere, agriturismo

8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (Tariffa Giornaliera)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17.1	Attività di lavanderia artigianale ed industriale
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari (Tariffa Giornaliera)
30	Discoteche, night club
30.1	Parchi giochi e divertimento